Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 22 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ricompense al valor militare «alla memoria» concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . Pag. 1470

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1875.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Anzio (Roma) . . . . . Pag. 1471

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 2041.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Nulvi (Sassari) Pag. 1473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. 2042.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale industriale maschile e femminile di Pontassieve Pag. 1473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2043.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale industriale «Dalmazio Birago» di Lissone Pag. 1473

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2044.
Modificazione degli articoli 1 e 4 dello statuto del Consorzio provinciale conduttori stazioni di monta taurina della provincia di Como, con sede in Como Pag. 1474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2045.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gragnano (Napoli) . . Pag. 1474

1963

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 248.
Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina . . Pag. 1474

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 249.
Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina . . . . Pag. 1476

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 250.
Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona . . . . . . Pag. 1476

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 251.
Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione . . . Pag. 1477

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 252.
Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento . . Pag. 1477

LEGGE 2 marzo 1963, n. 253.
Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 1477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 254.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Parrocchia di San Cassiano a Montescalari del comune di Greve (Firenze) Pag. 1479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 255.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare quattro appezzamenti di terreno, siti in Figline Valdarno (Firenze). Pag. 1479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 256.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un terreno, sito in Casalecchio di Reno (Bologna). Pag. 1479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 257.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un terreno, sito in Casalecchio di Reno (Bologna) Pag. 1479

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . Pag. 1480

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1480

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Virtus », con sede in Napoli Pag. 1480

Ministero del turismo e dello spettacolo: Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952 Pag. 1480

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise - Napoli:

Approvazione del piano di zona del comune di Molinara. Pag. 1480

Approvazione del piano di zona del comune di S. Sossio Baronia Pag. 1480

Approvazione del piano di zona del comune di San Nicola Baronia Pag. 1480

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea. Pag. 1480

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale Pag. 1480

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti:

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 febbraio 1962 Pag. 1481

Conferma nell'incarico del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 febbraio 1962 Pag. 1481

Graduatoria generale del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli Uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con decreto presidenziale 23 luglio 1962 Pag. 1481

Graduatoria generale del concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti . . . Pag. 1482

Ministero del commercio con l'estero: Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) . . . . Pag. 1484

Ufficio medico provinciale di Lucca: Graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Lucca . . . . . Pag. 1484

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 10 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 167

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

NASI Franco, nato a Nonantola (Modena) il 28 giugno 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Intrepido combattente, nel corso di una azione veniva ferito e catturato dai tedeschi. Sottoposto alle più crudeli sevizie, non faceva alcuna rivelazione che potesse compromettere la propria formazione. Condannato alla pena capitale per impiccagione, affrontava la morte da forte. — Vignola, 12 febbraio 1945.

(1231)

Decreto presidenziale 2 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 39

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TANSINI Giovanni, nato a Codogno (Milano), il 23 agosto 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un aspro combattimento, circondato da preponderanti forze nemiche ed esaurite le munizioni, si difendeva all'arma bianca rifiutando di arrendersi. Sopraffatto, cadeva da prode. — Appennino Piacentino, 23 novembre 1944.

(1372)

Decreto presidenziale 27 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 294

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

TOGNOLI Vittorio, nato a Scandiano il 24 febbraio 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente, catturato dal nemico durante un rastrellamento veniva sottoposto alle più crudeli sevizie, che egli sopportava con animo fermo senza fare alcuna rivelazione compromettente per la Resistenza. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da eroe. — Reggio nell'Emilia, 3 febbraio 1945.

(1369)

Decreto presidenziale 20 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 173

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CAMPELLI Giovanni, nato a Palanzano (Parma) il 2 dicembre 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di squadra, affrontava con i suoi uomini un forte reparto nemico. Circondato, si difendeva fino all'ultima cartuccia. Sopraffatto, cadeva al suolo ucciso crivellato di colpi. — Monte Gaio, 20 novembre 1944.

(1232)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1875.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Anzio (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro,

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituita in Anzio (Roma) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

segretario d'azienda;

contabile d'azienda;

corrispondente commerciale in lingue estere.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una attività tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; materie di cultura tecnica ed economica; materie tecniche; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, da Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 53.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 164, *foglio n.* 31. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Anzio (Roma)

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Segretario economo	1
4. Applicati	1
Personale incaricato	
5. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 280 settimanali	
6. Applicati	3
7. Personale di servizio	4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. **2041.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Nulvi (Sassari).

N. 2041. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Nulvi (Sassari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. **2042.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale industriale maschile e femminile di Pontassieve.

N. 2042. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale secondaria di avviamento professionale industriale maschile e femminile di Pontassieve viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. **2043.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale industriale « Dalmazio Birago » di Lissone.

N. 2043. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale industriale « Dalmazio Birago » di Lissone viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2044.

Modificazione degli articoli 1 e 4 dello statuto del Consorzio provinciale conduttori stazioni di monta taurina della provincia di Como, con sede in Como.

N. 2044. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, vengono modificati gli articoli 1 e 4 dello statuto del Consorzio provinciale conduttori stazioni di monta taurina della provincia di Como, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2045.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gragnano (Napoli).

N. 2045. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gragnano (Napoli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 73. — VILLA

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 248.

Norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina conseguono, per anzianità, gli stipendi iniziali annui lordi annessi ai coefficienti sotto indicati:

coefficiente 402, all'atto della nomina a straordinario;

coefficiente 500, all'atto della nomina ad ordinario;

coefficiente 670, dopo cinque anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 500;

coefficiente 900, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 670;

coefficiente 970, dopo quattro anni dalla attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 900.

Presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica non possono essere conferiti posti di professore di ruolo per l'insegnamento di lingue estere e di disegno.

I professori di lingue estere e di disegno che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano posti di ruolo presso le Accademie indicate al comma precedente sono mantenuti in servizio sino al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo stabilito dalle disposizioni vigenti. Detti professori non possono conseguire uno stipendio iniziale annuo lordo superiore a quello annesso al coefficiente 670.

Ai professori di ruolo delle Accademie e dell'Istituto predetti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

Il servizio prestato dai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6°, gruppo *A*, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni dell'anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nell'anzianità stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6°, di gruppo *A*, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti è computato, agli effetti dell'anzianità di professore ordinario, per metà della rispettiva durata, e in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6°, di grupo *A*, o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è attribuita una indennità di ricerca scientifica nelle misure lorde mensili di lire 28.000 per gli straordinari, e di lire 33.000 per gli ordinari.

Ai professori che non svolgono privatamente alcuna attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300 mila annue, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, l'indennità è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

L'attribuzione della indennità di ricerca scientifica nella misura maggiorata è stabilita con decreto del Ministro per la difesa.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

Art. 4.

Agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica competono, alle condizioni e con le modalità di cui appresso, gli stipendi iniziali annui lordi sottoindicati.

All'atto della nomina in ruolo agli assistenti è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271.

Dopo due anni solari di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dal comandante dell'Accademia sulla base dei titoli scientifici e dell'attività espletata, gli assistenti conseguono lo stipendio annesso al coefficiente 325. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando lo stipendio annesso al coefficiente 271, per altri due anni solari, al termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole cessano dal servizio.

Al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325, agli assistenti è assegnato lo stipendio annesso al coefficiente 402. Tale assegnazione è anticipata al compimento del sesto anno dall'attribuzione dello stipendio annesso al coefficiente 325 per coloro che, entro il sesto anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, nella materia cui sono addetti o in materie affini.

Agli assistenti spettano, in rapporto a ciascuno stipendio iniziale gli aumenti biennali previsti dal terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 5.

Agli assistenti di cui al precedente articolo 4 è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 11.000, elevata a lire 13.500 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Agli assistenti che non svolgono privatamente alcuna attività professionale e di consulenza professionale retribuita e che non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue, l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di lire 15.000, elevata a lire 20.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, l'indennità è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

L'attribuzione dell'indennità di ricerca scientifica nella misura maggiorata è stabilita con decreto del Ministro per la difesa.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto gli assistenti eventualmente percepiscano.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge i professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, in servizio alla data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.

Ai professori straordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 500, con l'anzianità, ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di cinque anni quali ordinari è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quali ordinari di anni nove lo stipendio annesso al coefficiente 900 e a quelli che abbiano anzianità complessiva, quali ordinari, di anni tredici o superiore lo stipendio annesso al coefficiente 970.

In rapporto a ciascuno stipendio iniziale è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali da computarsi sulla base dell'anzianità assegnata nello stipendio stesso per effetto dei precedenti commi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio da effettuare ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica, in servizio alla data della sua entrata in vigore, sono inquadrati, ai fini del trattamento economico, secondo le norme seguenti.

Agli assistenti che non abbiano compiuto due anni di servizio è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 271, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assistenti che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo è attribuito, sempre che intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 4, lo stipendio annesso al coefficiente 325 con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

Agli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto anni di anzianità nello stipendio annesso al coefficiente 325, è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402, con l'anzianità che loro compete.

In rapporto a ciascuno stipendio iniziale è assegnato il trattamento economico spettante in relazione agli aumenti biennali sulla base delle anzianità assegnate per effetto dei precedenti commi.

Art. 8.

All'onere di lire 12.750.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 146 (lire 6.250.000) e n. 153 (lire 6.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 249.
Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti sono reclutati tra gli ufficiali di complemento del Corpo di stato maggiore che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

Art. 2.

Gli ufficiali ammessi ai corsi di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'articolo 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Art. 3.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti che per ciascun esercizio finanziario può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Art. 4.

Gli ufficiali di complemento che non portino a termine o non superino i corsi di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio sono prosciolti dalla ferma di anni sei, salvo l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 5.

Coloro che hanno compiuto almeno quattro anni della ferma di anni sei possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa.

Sulla domanda decide il Ministro per la difesa in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 6.

Gli ufficiali di complemento piloti che vengono collocati in congedo illimitato al termine della ferma volontaria di anni sei, o prima, in applicazione dell'articolo 5, hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato come intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Art. 7.

Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il rilascio si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968, e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 250.
Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati demaniali dello Stato, situati in Verona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Amministrazione finanziaria dello Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, in favore degli Istituti ospedalieri di Verona e per il prezzo di lire nove milioni due fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile dello Stato situati in Verona: il primo con ingresso da via Cappelletta n. 5, distinto in catasto alla Sezione *A*, Foglio II, mappale 426 e confinante a sud con proprietà Bertoldi, ad est con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni; il secondo sito al vicolo Fontanelle n. 12 distinto in catasto alla Sezione *A*, Foglio II, mappale 310 sub 2 e confinante a sud con proprietà Rapelli, ad ovest con via Cappelletta, a nord con proprietà Magni, ad est con il cortile del fabbricato di via Cappelletta.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto alla approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 251.

Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli effetti dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra le aziende di cui a detto articolo gli enti fieristici costituiti interamente dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e relativi consorzi in quanto gestiscano i servizi fieristici nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico.

Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 252.

Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennità di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

Detto contributo è rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Art. 2.

La facoltà prevista dal precedente articolo è subordinata al preventivo nulla-osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di residenza. Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla-osta è rilasciato dal Ministero.

Art. 3.

Per gli ufficiali in servizio permanente il periodo di dieci anni previsto dall'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è riferito alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.

L'ammontare del prestito non può essere superiore all'importo delle quote cedibili determinato in relazione allo stipendio e al trattamento di pensione spettanti all'atto della presentazione della domanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 253.

Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi Lire	Coniugati Lire
900	Ispettore generale capo di pubblica sicurezza .	87.300	106.300
670	Questore .	72.600	91.600
500	Vicequestore	61.200	78.700

Coefficiente	Qualifica	Celibi Lire	Coniugati Lire
500	Ispettrice capo	50.800	62.400
402	Commissario capo	53.300	68.900
402	Ispettrice di 1ª classe	43.600	53.900
402	Assistente superiore di polizia di 1ª classe	33.800	39.000
325	Commissario	47.700	63.600
325	Ispettrice di 2ª classe	38.300	48.900
325	Assistente superiore di polizia di 2ª classe	28.900	34.200
271	Commissario aggiunto	38.000	53.800
271	Ispettrice di 3ª classe	30.700	41.300
271	Assistente di polizia di 1ª classe	23.500	28.800
229	Vice commissario	29.500	44.900
229	Vice ispettrice	24.300	34.500
229	Assistente di polizia di 2ª classe	18.900	24.100
202	Assistente di polizia di 3ª classe	17.400	22.500

Art. 2.

L'indennità di servizio speciale antincendi prevista a favore del personale della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi Lire	Coniugati Lire
900	Ispettore generale capo	72.300	80.700
670	Ispettore generale	57.700	66.000
500	Ispettore capo	46.700	55.000
402	Ispettore superiore	39.100	47.500
402	Coadiutori principali	34.500	41.600
325	Primi ispettori	32.400	40.800
325	Primi coadiutori	28.300	35.300
271	Ispettori	27.100	35.400
271	Coadiutori	24.200	30.400
229	Coadiutori aggiunti e vice coadiutori	20.400	26.300

Art. 3.

L'indennità di servizio penitenziario prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, e dalla legge 19 aprile 1962, n. 177, è stabilita a favore del personale civile delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde mensili:

Coefficiente	Qualifica	Celibi Lire	Coniugati Lire
670	Ispettore generale e qualifiche corrispondenti	54.400	60.400
500	Direttore capo e qualifiche corrispondenti - Ispettore tecnico di 1ª classe e qualifiche corrispondenti	48.800	54.200
500	Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti	41.500	46.100
402	Direttore superiore - Ispettore tecnico e qualifiche corrispondenti	43.100	47.900
402	Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti	37.400	41.600
325	Direttore e qualifiche corrispondenti	39.300	43.700
325	1° Ragioniere, censore, capo tecnico principale e qualifiche corrispondenti	33.400	37.100
271	Vice direttore e qualifiche corrispondenti	33.700	37.500
271	Ragioniere, censore aggiunto, 1° capo tecnico e qualifiche corrispondenti	29.300	32.600
271	Archivista capo, aiutante principale e qualifiche corrispondenti	26.300	29.200
229	Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti	28.100	31.200
229	Ragioniere aggiunto, istitutori, capo tecnico e qualifiche corrispondenti	25.300	28.100
229	1° Archivista, 1° aiutante e qualifiche corrispondenti	22.300	24.800
202	Vice ragioniere, istitutore aggiunto, capo tecnico aggiunto e qualifiche corrispondenti	25.300	28.100
202	Archivista, aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti	22.300	24.800
180	Applicato e aiutante di 2ª classe e qualifiche corrispondenti	18.200	20.200
170	Impiegati non di ruolo di 1ª categoria	24.300	27.000
157	Applicato aggiunto, aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti	18.200	20.200
155	Impiegati non di ruolo di 2ª categoria	21.200	23.600
144	Impiegati non di ruolo di 3ª categoria	14.100	15.700
136	Impiegati non di ruolo di 4ª categoria	11.700	13.000

L'assegno mensile dell'articolo 1 della legge 19 aprile 1962, n. 177, è soppresso nei confronti del personale civile delle carriere di concetto ed esecutive e degli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le indennità mensili di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, e sono sospese in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Le indennità stabilite negli articoli precedenti sono corrisposte al personale contemplato negli articoli medesimi nelle misure vigenti al 31 agosto 1962, nel caso in cui esso presti servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.

E' salva la facoltà di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennità sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1962.

Art. 7.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 730.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate ricavate dal provvedimento riguardante nuove disposizioni per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione di beni immobili e dell'imposta generale sull'entrata sui pagamenti dei canoni di locazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI
TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 254.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Parrocchia di San Cassiano a Montescalari del comune di Greve (Firenze).

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fiesole in data 2 luglio 1962, integrato con altro di pari data, col quale: 1) viene soppressa la Parrocchia di San Cassiano a Montescalari del comune di Greve (Firenze); 2) il territorio parrocchiale viene aggregato alla Parrocchia di San Pietro a Cintoia; 3) viene trasferito nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, detta del Sasso, in frazione Santa Brigida del comune di Pontassieve (Firenze), il beneficio della soppressa Parrocchia, che assume la denominazione di San Cassiano in Santa Maria delle Grazie al Sasso, attribuendosi ad essa una propria circoscrizione territoriale stralciata in parte dalle Parrocchie di San Martino a Lubaco e di Santa Brigida.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 255.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare quattro appezzamenti di terreno, siti in Figline Valdarno (Firenze).

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Simone Vellutizzati e Demetria Pavoncelli, quattro appezzamenti di terreno siti in Figline Valdarno (Firenze), di mq. 1285 (effettivi 1291,16) distinti al nuovo catasto terreni al foglio n. 31, particelle n. 319, mq. 10; n. 165 porzione N di mq. 25; n. 165 porzione A di mq. 800 e n. 165 porzione M di mq. 450, per atti pubblici notaio Alberto Berardi in data 12 dicembre 1958, repertorio numeri 1549 e 1550, fascicoli numeri 215 e 216, per ampliare un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 256.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare la donazione di un terreno, sito in Casalecchio di Reno (Bologna).

N. 256. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal comune di Casalecchio di Reno di un'area edificabile di mq. 5000, sita in Casalecchio di Reno (Bologna), descritta al foglio n. 5, mappale 18 sub *a*, per atto pubblico di donazione notaio Giorgio Miani, dell'8 aprile 1959, repertorio n. 3739, fascicolo numero 1392, per la costruzione di un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963, n. 257.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un terreno, sito in Casalecchio di Reno (Bologna).

N. 257 Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla signora Elda Melloni ved. Romanini un terreno, sito in Casalecchio di Reno (Bologna), di Ha. 1.37.77 (reale 1.41.42) rappresentato nel nuovo catasto terreni al foglio n. 5, mappali 18-c (rosso), 18-d (rosso), 19-d (rosso), 19-g (rosso), 21-b (rosso), 602, 603, 608, 610, per atto pubblico notaio Guido Forni del 31 gennaio 1961, repertorio n. 38401, per ampliare un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 64. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 7 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1962
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 286

Il decreto presidenziale del 16 gennaio 1957, con cui è stata concessa la medaglia d'argento « alla memoria » del partigiano combattente Nassivera Mansueto per fatto d'arme del « 24 giugno 1944 » è rettificato come appresso per la parte relativa alle generalità del medesimo:

Nassivera Mansueto fu Carlo e fu Nassivera Giulia, nato a Forni di Sotto il 16 giugno 1915.

(1383)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1963, l'Amministrazione comunale di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 35.960.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Virtus », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1963, il dott. Otello Ottomano è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Virtus », con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Santi Aiello, dimissionario, per la durata e con i compiti già fissati con il decreto del 19 dicembre 1962.

(1528)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 2 marzo 1963, n. 40969, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno:

Elenco « A »:

provincia di Bolzano - è incluso il territorio del comune di Nalles.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1529)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Molinara

Con decreto provveditoriale n. 10171 in data 4 marzo 1963, è stato approvato il piano di zona del comune di Molinara, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state accolte le opposizioni a firma di: 1) Iannicello Rocco; 2) Iannicello Donato; 3) Zenca Maria e respinte le opposizioni a firma di: 1) Spagnoletti Giuseppe; 2) Girolamo Donato; 3) Cirocco Donato; 4) Pirro Pellegrino; 5) Cirocco Giovanni; 6) Baldino Rocco; 7) Caruso Antonio; 8) Ionno Donato; 9) Caroscio Donato; 10) Callisto Nicola; 11) Zipeto Giuseppe; 12) Seneca Giovanni; 13) Anzovino Giovanni; 14) Baldino Antonio; 15) Longo Clementina; 16) Callisto Donatangelo; 17) Leonardis Pasquale; 18) Leonardis Vincenzo; 19) Leonardis Nicola; 20) Cirocco Carmela; 21) Callisto Donato; 22) Rosati Benedetto; 23) Caruso Carmela; 24) Baldino Carmela; 25) Borriello Pasquale; 26) Fragnito Giovanni; 27) Anzovino Pasquale; 28) Cirocco Angelo; 29) Cirocco Giuseppe; 30) Gentilcore Michelangelo; 31) Cirocco Nicola; 32) Callisto Cosimo; 33) Cirocco Pellegrino; 34) Baldino Grazia; 35) Caruso Giuseppe; 36) Crafa Maria; 37) Scolavino Carlo; 38) Raimondo Matteo; 39) Callisto Donatangelo; 40) Gentilcore Francesco.

(1332)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Sossio Baronia

Con decreto provveditoriale in data 8 marzo 1963, n. 11219, è stato approvato il piano di zona del comune di S. Sossio Baronia, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1477)

Approvazione del piano di zona del comune di San Nicola Baronia

Con decreto provveditoriale in data 8 marzo 1963, n. 11220, è stato approvato il piano di zona del comune di San Nicola Baronia, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1478)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Emanuel Heller, nato a Podhajce (Polonia) il 23 maggio 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna il 7 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(1495)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Tristano Pausi, nato a Gorizia il 13 dicembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 12 febbraio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1553)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 febbraio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto in data 5 febbraio 1962;

Vista la lettera in data 18 febbraio 1963, con la quale il dott. Michele La Micela ha chiesto di essere sostituito, per ragioni di salute, nell'incarico di presidente della predetta Commissione esaminatrice:

Decreta:

Il dott. Guido Oliva, consigliere della Corte dei conti, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto in data 5 febbraio 1962, in sostituzione del dottor Michele La Micela.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 93. — CESSARI

(1587)

Conferma nell'incarico del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 febbraio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 4 del relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto, in data 5 maggio 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto in data 5 febbraio 1962;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1962, registro n. 245 pensioni civili, foglio 351, con il quale il direttore capo di revisione della Corte Giordano Michele, segretario della sopraindicata Commissione esaminatrice, è stato collocato a riposo a decorrere dal 12 marzo 1963;

Considerata la necessità di confermare nel sopracitato incarico detto dipendente;

Decreta:

Il direttore capo di revisione della Corte dei conti Giordano Michele, collocato a riposo a decorrere dal 12 marzo 1963, è confermato nell'incarico di segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto in data 5 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1963
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 113. — CESSARI

(1588)

Graduatoria generale del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli Uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con decreto presidenziale 23 luglio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'11 agosto 1962, con il quale venne indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 9 ottobre 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo, e quello in data 13 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1963, con il quale la Commissione stessa venne integrata per le prove facoltative di dattilografia, stenografia o su alcuno dei seguenti mezzi meccanici: bromografi per copia a contatto, microfilm, multilith, rotaprint, xerox;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa,

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonché a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con decreto presidenziale 23 luglio 1962:

1. Delle Monache Umberto . . . punti 18,50
2. Ronci Anna . . . . . » 18,00
3. D'Auria Vincenzo . » 16,75
4. Goretti Maria Giovanna, nata il 27 febbraio 1932 . . » 16,50
5. Leonardi Lucia, nata il 12 maggio 1941 . » 16,50
6. Licci Michele . . . . . . » 16,25
7. Monti Viviano . . . . » 15,90
8. Benassi Anna, nata l'11 ottobre 1938 » 15,65
9. Paganucci Silvana, nata il 25 gennaio 1940 » 15,65
10. Di Francesca Carmelo » 15,50
11. Ruiu Sergio » 15,40
12. Gagliano Riccarda, profuga . . » 15,00
13. Falchi Pietro, nato il 7 febbraio 1926 . » 15,00
14. Forteleoni Piero, nato il 27 maggio 1930 » 15,00
15. Carelli Michele . » 14,90
16. Morrone Michele » 14,75
17. Barzi Rosanna . » 14,25
18. Canino Laura . » 14,00
19. Nardis Enrico . » 13,75
20. Evangelisti Sergio, invalido civile per fatto di guerra . » 13,50

21. Pintore Natale	punti	13,50
22. Ronchini Cesare	»	13,40
23. Cappiello Giuseppe	»	13,25
24. Aiello Angela	»	13,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego, i candidati:

1) Delle Monache Umberto
2) Ronci Anna
3) D'Auria Vincenzo
4) Goretti Maria Giovanna, nata il 27 febbraio 1932
5) Leonardi Lucia, nata il 12 maggio 1941
6) Licci Michele
7) Monti Viviano
8) Benassi Anna, nata l'11 ottobre 1938
9) Paganucci Silvana, nata il 25 gennaio 1940
10) Di Francesca Carmelo
11) Ruiu Sergio
12) Gagliano Riccarda, profuga
13) Falchi Pietro, nato il 7 febbraio 1926
14) Forteleoni Piero, nato il 27 maggio 1930
15) Carelli Michele
16) Morrone Michele
17) Barzi Rosanna
18) Canino Laura
19) Nardis Enrico
20) Evangelisti Sergio, invalido civile per fatto di guerra
21) Pintore Natale
22) Ronchini Cesare
23) Cappiello Giuseppe
24) Aiello Angela

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 135. — CESSARI

(1589)

Graduatoria generale del concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1962, con il quale venne indetto il concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 27 giugno 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a settantasei posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto del 27 marzo 1962:

1. Galli Laura	punti	18,170
2. Valli Evelina Mirella	»	17,830
3. Botrugno Maria Stella	»	17,820
4. Chiappini Anna Maria	»	17,800
5. Marcotulli Franco	»	17,790
6. Venturi Margherita	»	17,670
7. Carcani Clarisa nata Bracaccia	»	17,650
8. Benassi Luciana	»	17,490
9. Scopece Gaetano	»	17,450
10. Terranova Sebastiana	»	17,400
11. Ricciardi Francesca	»	17,350
12. Guitto Antonietta	»	17,330
13. Paniccio Milena	»	17,250
14. Petrucci Angela	»	17,120
15. Patrizi Franca	»	17,090
16. Sbardella Sonia	»	17,020
17. Latini Anna, nata il 2 ottobre 1933	»	17,000
18. Zappitelli Berta	»	16,880
19. Caccamo Anna Maria	»	16,850
20. Pitruzzella Marisa	»	16,830
21. Silvi Rosina	»	16,780
22. Attanasio Clara	»	16,740
23. Rapaccioli Ida	»	16,700
24. Menghini Paola	»	16,690
25. Morabito Giuseppa	»	16,680
26. Dinacci Emilio	»	16,670
27. Nunziangeli Bernardina	»	16,660
28. Cerrone Renata	»	16,640
29. Alaia Maria	»	16,620
30. Di Martino Girolamo	»	16,600
31. Piccione Corrado	»	16,580
32. Venturini Maria Vittoria	»	16,570
33. Troiani Assunta	»	16,560
34. Antonucci Ida, nata Bigliocca	»	16,559
35. Fusco Carla	»	16,549
36. Colcellini Franca	»	16,539
37. Conti Alberto	»	15,520
38. Livi Colomba	»	16,510
39. Padovani Maria Grazia	»	16,500
40. Araimo Pasquale	»	16,490
41. De Marzi Anna Maria	»	16,480
42. Piricò Zelinda	»	16,470
43. De Angelis Florisa	»	16,460
44. Squecco Milvia	»	16,450
45. Prezioso Laura	»	16,399
46. Birri Milena	»	16,380
47. Rende Anna, nata Teodori	»	16,370
48. Colantonio Giuseppina	»	16,360
49. Ricci Alessandro	»	16,330
50. Greco Concetta	»	16,290
51. Guidarelli Gianna	»	16,260
52. Zaralli Anna	»	16,250
53. Mameli Maria Luisa	»	16,249
54. Fallica Silvana	»	16,230
55. Lombardi Anna	»	16,220
56. Loretelli Rossana	»	16,210
57. Radicchi Adelia	»	16,200
58. Piricò Rosalba	»	16,190
59. Trotta Ermenegilda	»	16,180
60. De Sisti Amalia	»	16,160
61. Alfonsetti Irma	»	16,120
62. Roberti Antonio	»	16,080
63. Molino Anna	»	16,070
64. Pompili Franco	»	16,060
65. Angeleri Mafalda	»	16,010
66. Pellegrino Luigia	»	15,990
67. Morreale Antonio	»	15,980
68. Macchiaroli Rosalba	»	15,970
69. Bonanni Anna Maria	»	15,960
70. Salvatori Liliana	»	15,930
71. Alfonsetti Adalgisa	»	15,920
72. Ceccarelli Adalgisa	»	15,870
73. Rulli Liliana	»	15,860
74. Roccasecca Angela Gabriella	»	15,840
75. Sinimberghi Ada	»	15,830

N.	Candidato	Punti
76.	Mittersteiner Maria Pia	punti 15,820
77.	Greggi Paola	» 15,810
78.	D'Andrea Alina, nata Marinelli	» 15,800
79.	Gallavotti Anna	» 15,790
80.	Di Castro Rita, orfana di guerra	» 15,770
81.	Aleotti Elena	» 15,760
82.	Arduini Maria Laura	» 15,750
83.	Gimondo Vincenza, nata Rondelli	» 15,730
84.	Trivisonno Giovanni	» 15,720
85.	Mallozzi Anna Maria	» 15,710
86.	Aquila Lidia	» 15,700
87.	Guarcello Salvatore	» 15,690
88.	Murizzi Rocco	» 15,680
89.	Gaeta Emilia	» 15,670
90.	Baldassari Fiorella	» 15,650
91.	Ricca Giuseppina	» 15,640
92.	Consolini Anna Maria	» 15,630
93.	Mangano Rosangela	» 15,620
94.	Greco Costantino	» 15,600
95.	Caselli Carmina	» 15,580
96.	Conti Luciana	» 15,550
97.	Grassi Alessandra	» 15,540
98.	Zacchigna Gianfranca	» 15,510
99.	Rosati Giuseppina	» 15,480
100.	De Gennaro Angela Maria, figlia invalido di guerra 1ª categoria	» 15,470
101.	Bassetti Marirosa	» 15,430
102.	Carli Giuseppina	» 15,420
103.	De Rossi Iris	» 15,410
104.	Passeri Lucia, nata Corsaro	» 15,400
105.	Vizzutti Wanda, nata il 10 agosto 1936	» 15,190
106.	Alfarano Narciso, nato l'11 ottobre 1938	» 15,190
107.	Polchi Vanda	» 15,120
108.	De Angelis Giovanni	» 15,100
109.	Cecconi Enrica	» 15,070
110.	Marchesi Liliana	» 14,960
111.	Pau Anna, nata Sensoli	» 14,950
112.	Chiassi Uliana, nata Fiori	» 14,910
113.	Filetti Ida, nata il 14 dicembre 1942	» 14,900
114.	Stelo Maria Pia, nata il 20 luglio 1943	» 14,900
115.	Sperduto Marta	» 14,850
116.	Cardella Liliana, nata Benincasa, nata il 10 aprile 1931	» 14,830
117.	De Biasi Roberto, nato il 14 luglio 1932	» 14,830
118.	Santoro Antonio	» 14,800
119.	Santilli Maria Antonietta	» 14,770
120.	Giulii Anna Maria	» 14,700
121.	Carletti Giuseppina	» 14,690
122.	Annunziata Immacolata, figlia invalido di guerra 8ª categoria	» 14,680
123.	Altissimi Maria Luisa	» 14,680
124.	Rago Alfonso	» 14,610
125.	Scotto Di Minico Letizia	» 14,600
126.	Di Gennaro Giuseppina Filomena	» 14,580
127.	Costagliola Luigi	» 14,520
128.	Manes Maria	» 14,510
129.	Dattoli Maria Luigia	» 14,490
130.	Luciano Antonio, nato il 3 aprile 1940	» 14,480
131.	Ricci Ida, nata il 25 marzo 1943	» 14,480
132.	Graps Imperia	» 14,470
133.	Di Giuli Maria Pia, nata il 19 febbraio 1939	» 14,460
134.	Ciardi Lucia, nata il 21 dicembre 1943	» 14,460
135.	Fragnito Vera, profuga	» 14,380
136.	Napolitani Adriana	» 14,370
137.	Volpe Giuseppe	» 14,350
138.	Saluzzi Canio	» 14,240
139.	Euforbio Maria Rosaria	» 14,140

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

N.	Candidato	Punti
1.	Galli Laura	punti 18.170
2.	Valli Evelina Mirella	» 17,830
3.	Botrugno Maria Stella	» 17,820
4.	Chiappini Anna Maria	» 17,800
5.	Marcotulli Franco	» 17,790
6.	Venturi Margherita	» 17,670
7.	Carcani Clarisa, nata Bracaccia	» 17,650
8.	Benassi Luciana	» 17,490
9.	Scopece Gaetano	punti 17,450
10.	Terranova Sebastiana	» 17,400
11.	Ricciardi Francesca	» 17,350
12.	Guitto Antonietta	» 17,330
13.	Paniccio Milena	» 17,250
14.	Petrucci Angela	» 17,120
15.	Patrizi Franca	» 17,090
16.	Sbardella Sonia	» 17,020
17.	Latini Anna, nata il 2 ottobre 1933	» 17,000
18.	Zappitelli Berta	» 16,880
19.	Caccamo Anna Maria	» 16,850
20.	Pitruzzella Marisa	» 16,830
21.	Silvi Rosina	» 16,780
22.	Attanasio Clara	» 16,740
23.	Rapaccioli Ida	» 16,700
24.	Menghini Paola	» 16,690
25.	Morabito Giuseppe	» 16,680
26.	Dinacci Emilio	» 16,670
27.	Nunziangeli Bernardina	» 16,660
28.	Cerrone Renata	» 16,640
29.	Alaia Maria	» 16,620
30.	Di Martino Girolamo	» 16,600
31.	Piccione Corrado	» 16,580
32.	Venturini Maria Vittoria	» 16,570
33.	Troiani Assunta	» 16,560
34.	Antonucci Ida, nata Bigliocca	» 16,550
35.	Fusco Carla	» 16,540
36.	Colcellini Franca	» 16,530
37.	Conti Alberto	» 16,520
38.	Livi Colomba	» 16,510
39.	Padovani Maria Grazia	» 16,500
40.	Araimo Pasquale	» 16,490
41.	De Marzi Anna Maria	» 16,480
42.	Piricò Zelinda	» 16,470
43.	De Angelis Florisa	» 16,460
44.	Squecco Milvia	» 16,450
45.	Prezioso Laura	» 16,390
46.	Birri Milena	» 16,380
47.	Rende Anna, nata Teodori	» 16,370
48.	Colantonio Giuseppina	» 16,360
49.	Ricci Alessandro	» 16,330
50.	Greco Concetta	» 16,290
51.	Guidarelli Gianna	» 16,260
52.	Zaralli Anna	» 16,250
53.	Mameli Maria Luisa	» 16,240
54.	Fallica Silvana	» 16,230
55.	Lombardi Anna	» 16,220
56.	Loretelli Rossana	» 16,210
57.	Radicchi Adelia	» 16,200
58.	Piricò Rosalba	» 16,190
59.	Trotta Ermenegilda	» 16,180
60.	De Sisti Amalia	» 16,160
61.	Alfonsetti Irma	» 16,120
62.	Roberti Antonio	» 16,080
63.	Molino Anna	» 16,070
64.	Pompili Franco	» 16,060
65.	Angeleri Mafalda	» 16,010
66.	Pellegrino Luigia	» 15,990
67.	Morreale Antonio	» 15,980
68.	Macchiaroli Rosalba	» 15,970
69.	Bonanni Anna Maria	» 15,960
70.	Salvatori Liliana	» 15,930
71.	Alfonsetti Adalgisa	» 15,920
72.	Ceccarelli Adalgisa	» 15,870
73.	Rulli Liliana	» 15,860
74.	Di Castro Rita, orfana di guerra	» 15,770
75.	De Gennaro Angela Maria, figlia di invalido di guerra 1ª categoria	» 15,470
76.	Fragnito Vera, profuga	» 14,380

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

N.	Candidato	Punti
1.	Roccasecca Angela Gabriella	punti 15,840
2.	Sinimberghi Ada	» 15,830
3.	Mittersteiner Maria Pia	» 15,820
4.	Greggi Paola	» 15,810
5.	D'Andrea Alina, nata Marinelli	» 15,800
6.	Gallavotti Anna	» 15,790
7.	Aleotti Elena	» 15,760
8.	Arduini Maria Laura	» 15,750
9.	Gimondo Vincenza, nata Rondelli	» 15,730

10. Trivisonno Giovanni . . . . . punti 15,720
11. Mallozzi Anna Maria . . . . . » 15,710
12. Aquila Lidia . . . . » 15,700
13. Guarcello Salvatore . . . . . » 15,690
14. Murizzi Rocco . . . . » 15,680
15. Gaeta Emilia . . . . » 15,670
16. Baldassari Fiorella . . . . . . » 15,650
17. Ricca Giuseppina . . . . . . » 15,640
18. Consolini Anna Maria . . . . . » 15,630
19. Mangano Rosangela . . . . . » 15,620
20. Greco Costantino . . . . . . » 15,600
21. Caselli Carmina . . . . » 15,580
22. Conti Luciana . . . . » 15,550
23. Grassi Alessandra . . . . . . » 15,540
24. Zacchigna Gianfranca . . . . . » 15,510
25. Rosati Giuseppina . . . . . . » 15,480
26. Bassetti Marirosa . . . . . . » 15,430
27. Carli Giuseppina . . . . . . » 15,420
28. De Rossi Iris . . . . » 15,410
29. Passeri Lucia, nata Corsaro . . . » 15,400
30. Vizzutti Wanda, nata il 10 agosto 1936 . » 15,190
31. Alfarano Narciso, nato l'11 ottobre 1938 . » 15,190
32. Polchi Vanda . . . . » 15,120
33. De Angelis Giovanni . . . . . . » 15,100
34. Cecconi Enrica . . . . » 15,070
35. Marchesi Liliana . . . . » 14,960
36. Pau Anna, nata Sensoli . . . . » 14,950
37. Chiassi Uliana, nata Fiori . . . . » 14,910
38. Filetti Ida, nata il 14 dicembre 1942 . . » 14,900
39. Stelo Maria Pia, nata il 20 luglio 1943 . » 14,900
40. Sperduto Marta . . . . » 14,850
41. Cardella Liliana, nata Benincasa, nata il 10 aprile 1931 . . . . » 14,830
42. De Blasi Roberto, nato il 14 luglio 1932 . » 14,830
43. Santoro Antonio . . . . » 14,800
44. Santilli Maria Antonietta . . . . . » 14,770
45. Giulii Anna Maria . . . . » 14,700
46. Carletti Giuseppina . . . . . . » 14,690
47. Annunziata Immacolata, figlia invalido di guerra 8ª categoria . . . . . » 14,689
48. Altissimi Maria Luisa . . . . . . » 14,680
49. Rago Alfonso . . . . » 14,610
50. Scotto Di Minico Letizia . . . . » 14,600
51. Di Gennaro Giuseppina Filomena . . » 14,580
52. Costagliola Luigi . . . . » 14,520
53. Manes Maria . . . . » 14,510
54. Dattoli Maria Luigia . . . . . . » 14,490
55. Luciano Antonio, nato il 3 aprile 1940 . » 14,480
56. Ricci Ida, nata il 25 marzo 1943 . . . » 14,480
57. Craps Imperia . . . . » 14,470
58. Di Giuli Maria Pia, nata il 19 febbraio 1939 » 14,460
59. Ciardi Lucia, nata il 21 dicembre 1943 . » 14,460
60. Napolitani Adriana . . . . » 14,370
61. Volpe Giuseppe . . . . » 14,350
62. Saluzzi Canio . . . . » 14,240
63. Euforbio Maria Rosaria . . . . . . » 14,140

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1963

Il presidente: CARBONE

(1586)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 6, terzo comma, del regolamento per il personale dell'I.C.E. approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 ed all'articolo 10, ultimo comma, del bando di concorso in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 3 aprile 1962, si dà notizia che nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, foglio delle inserzioni, n. 56 del 27 febbraio 1963, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(1584)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5047 in data 1° febbraio 1962, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Massarosa vacante in provincia di Lucca;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione della graduatoria presentata dalla stessa Commissione;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Massarosa, vacante in provincia di Lucca:

1. Bendinelli Mauro . . . . . punti 146,50 su 200
2. Foresi Cesare . . . . . . » 139,80 »
3. Carloni Mario . . . . . . » 128,10 »
4. Armani Giuseppe . . . . . . » 111,40 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 28 febbraio 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

(1580)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.